

ebook

LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DURANTE L'EMERGENZA COVID.

Obblighi del Datore di Lavoro.
Riferimenti normativi e aspetti
pratici per le Imprese

Parte prima

PREMESSA

La gravissima situazione sanitaria contingente ha visto il susseguirsi di una serie di norme tese dapprima a impedire la diffusione del contagio, attraverso il blocco sostanziale di quasi tutte le attività produttive (ad eccezione di quelle essenziali), con l'applicazione del cosiddetto lockdown su tutto il territorio nazionale, ed ora, in considerazione dell'ingresso nella Fase 2 dell'emergenza COVID, a regolamentare la ripresa, pur nel rispetto delle misure di contenimento del virus che comunque permangono.

In questo momento le problematiche di maggior rilievo hanno principalmente ad oggetto il tema degli obblighi per le Aziende dal punto di vista della sicurezza.

Molte infatti le domande che le imprese, con giusta ragione, si pongono in questa fase: quali sono gli obblighi delle Aziende dal punto di vista della sicurezza? Che misure devono essere attuate in concreto per la ripresa dell'attività e il rispetto delle prescrizioni in tema di contenimento del contagio?

Il presente contributo ha come obiettivo quello di fornire, seppur in maniera sintetica, compiuta e pratica risposta a tutti i predetti interrogativi.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. VALIDITÀ TEMPORALE E COORDINAMENTO TRA DISPOSIZIONI DI VARIO LIVELLO.

L'analisi di un tema così delicato e complesso, specie in relazione alla peculiarissima situazione attuale, anche dal punto di vista legislativo, non può prescindere dalla preliminare individuazione della normativa applicabile.

Essa è costituita nel dettaglio:

A) dal **DPCM del 17 maggio 2020** (efficace dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020)

All' art. 2 di tale provvedimento viene testualmente disposto che, sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

B) Dal **protocollo 24 aprile 2020**, allegato appunto anche al DPCM 17 maggio 2020, parte integrante del medesimo e dotato di efficacia *erga omnes*, nominato *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali*", di data 24 aprile 2020, integrazione del precedente di data 14 marzo 2020.

Posto che, sono fatte salve le previsioni più restrittive eventualmente adottate a livello regionale,

C) nel territorio della nostra Regione, **dall'Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 (efficace dal 18 maggio 2020 al 31 maggio 2020)** e che prevede misure per alcuni aspetti più stringenti e che esamineremo nel dettaglio in seguito).

2. IL CONTENUTO DEL PROTOCOLLO 24 APRILE 2020. DOVERI E OBBLIGHI DELL'AZIENDA.

Il testo oggetto di esame ha la funzione di fornire alle Imprese delle linee guida, condivise tra le parti sociali, per l'adozione delle più utili misure di sicurezza anti contagio, il rispetto delle quali diviene dunque obbligatorio per le attività che sono ad oggi operative. La mancata attuazione dei protocolli e la conseguente inadeguatezza dei livelli di protezione realizzati, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Di seguito l'analisi dettagliata delle singole previsioni introdotte e che costituiscono per l'Azienda l'insieme delle best practices da seguire in tale ambito, anche ai fini dell'esonero da una eventuale responsabilità, tema su cui ci soffermeremo nel capitolo successivo del presente contributo

2.1 IL DOVERE DI INFORMAZIONE

L'Azienda ha l'obbligo di fornire, attraverso le modalità dalla stessa ritenute più efficaci ed idonee, **ogni informazione utile rispetto alle misure di sicurezza adottate**, attraverso la consegna o l'affissione, all'ingresso e nei luoghi più visibili dei locali aziendali, di appositi depliant informativi.

Nello specifico, l'informativa deve avere ad oggetto:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi febbrili (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda, con l'obbligo di dichiarazione tempestiva, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) rispetto alle quali vi è l'obbligo normativo di informare il medico di famiglia/ l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro quando si accede all'Azienda (con particolare riferimento all'obbligo di distanziamento sociale e di adozione di tutte le precauzioni igieniche personali);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, nel rispetto del distanziamento dai presenti.

L'attività di informazione effettuata dall'Azienda deve essere inoltre adeguata e parametrata sulla base delle mansioni e della specificità del singolo contesto lavorativo, soprattutto per quanto concerne il corretto utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), che deve essere finalizzato alla prevenzione di ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Per scrupolo e completezza operativa, è utile, anche a tutela dell'Impresa, verificare che l'informativa fornita sia stata effettivamente compresa sia da parte del personale che da parte di tutti i soggetti che accedono ai locali aziendali, monitorando attivamente sul suo rispetto.

2.2 MODALITÀ DI ACCESSO IN AZIENDA PER DIPENDENTI E FORNITORI ESTERNI. GESTIONE IN ENTRATA E IN USCITA E SPOSTAMENTI INTERNI.

Le imprese sono tenute a regolamentare le procedure di ingresso del personale e potranno eseguire il controllo preventivo della temperatura corporea (che deve essere inferiore ai 37,5° per consentire l'accesso), il quale potrà essere effettuato a mezzo di

termoscanner o, in alternativa, mediante consegna di un apposito termometro al dipendente¹.

Sul punto, il Protocollo, posto che l'attività costituisce trattamento dei dati personali da effettuarsi nel rispetto della normativa in punto privacy, suggerisce di:

- rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito, se inferiore ai 37,5;
- fornire, anche oralmente, l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- definire le modalità di sicurezza ed organizzative adeguate a proteggere i dati, evitando la diffusione e la comunicazione dei dati a terzi salvo i casi di specifiche previsioni normative;
- garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, nel caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura.

Le persone che, in esito, risultino avere una temperatura superiore al limite previsto, non potranno accedere in Azienda, dovranno essere momentaneamente isolate e dotate di mascherina. Dovranno infatti contattare il proprio medico curante, senza recarsi al Pronto Soccorso o nell'infermeria di sede².

L'accesso in Azienda è altresì precluso a coloro i quali, nei precedenti 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da zone considerate a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Per quanto riguarda l'ingresso di lavoratori già risultati positivi

¹ L'ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 2020 ha introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di misurare la temperatura corporea, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID - 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo.

all'infezione da Covid-19, gli stessi dovranno effettuare all'Azienda una comunicazione preventiva, recante la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Relativamente all'accesso di fornitori esterni, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno, viene previsto l'obbligo di regolamentare le procedure di ingresso, transito ed uscita, mediante modalità e percorsi predefiniti³.

L'accesso ai locali aziendali da parte di visitatori esterni deve essere ridotto al minimo indispensabile, nel rispetto di tutte le regole aziendali previste in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

In caso di appalto, l'azienda committente deve fornire all'impresa appaltatrice la completa informativa dei contenuti del Protocollo Aziendale, vigilando contestualmente sul rispetto delle disposizioni da parte dei lavoratori della stessa o delle diverse imprese che operano all'interno del perimetro aziendale.

L'appaltatore è altresì tenuto ad informare il committente nell'ipotesi di dipendenti di aziende terze, operanti all'interno del medesimo sito produttivo, risultati positivi al tampone covid-19 ed in tal caso entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria ai fini dell'individuazione di eventuali contatti avuti dai lavoratori positivi.

Al fine di evitare il più possibile contatti tra persone nelle zone comuni, quali ingressi, spogliatoi e sale mensa, l'Azienda dovrà:

i) prevedere orari di entrata ed uscita scaglionati; ii) se possibile, dotare di separate porte di ingresso i locali comuni, predisponendo

Viene fortemente raccomandato l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".

2 In base ai principi generali, (quali l'obbligo di diligenza e di conformazione alle direttive aziendali ex art. 2104 c.c.), è possibile ritenere che il lavoratore sia obbligato a sottoporsi a tale misura.

3 In particolare, per gli autisti dei mezzi di trasporto, è contestualmente previsto il divieto di accesso agli uffici aziendali nonché l'obbligo di rimanere a bordo dei propri mezzi. Durante le necessarie attività di carico e scarico, i medesimi dovranno mantenere la distanza interpersonale di un metro dagli altri soggetti.

la collocazione dei detergenti debitamente segnalata; iii) limitare gli spostamenti e le riunioni; iv) effettuare la formazione in modalità e learning⁴.

2.3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L'Azienda ha l'obbligo di provvedere all'effettuazione della **pulizia quotidiana** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro nonché delle aree comuni e di svago.

In particolare, i dispositivi di uso comune dovranno essere oggetto di pulizia dopo la fine di ogni turno, alla quale si aggiunge la sanificazione periodica effettuata a discrezione del datore di lavoro.

2.4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Il Datore di Lavoro dovrà inoltre provvedere a fornire ai lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, rendendoli agevolmente accessibili, mediante la collocazione di dispenser in punti facilmente individuabili. Relativamente all'uso dei Dispositivi di Protezione Personale (DPI), tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, dovranno utilizzare una mascherina di tipo chirurgico.

In caso di svolgimento di attività lavorative che impongano una distanza interpersonale inferiore ad un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, i lavoratori dovranno utilizzare sia le mascherine che altri dispositivi di protezione quali guanti, occhiali, tute, cuffie e camici, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

⁴ E' stato previsto che, in caso di mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale o abilitante per alcune specifiche funzioni in materia di Sicurezza sul lavoro (si vedano, gli addetti di primo soccorso) sia consentito lo svolgimento della mansione senza alcun pregiudizio dell'attività lavorativa.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS ed in caso di difficoltà di approvvigionamento, potranno essere usate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni delle autorità sanitarie.

2.5. LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Relativamente agli **spazi comuni, come mense aziendali, aree fumatori e spogliatoi**, l'accesso dovrà essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, un tempo di permanenza ridotto ed il necessario e costante mantenimento della distanza interpersonale di un metro tra le persone che si trovano all'interno, apponendo anche idonea segnaletica, sia verticale che orizzontale

Negli **spogliatoi** gli spazi dovranno essere organizzati al fine di creare appositi luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro. Particolare attenzione deve essere riservata ai **locali mensa**. Il Protocollo prescrive una pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica con appositi detergenti, in particolare nelle aree di sviluppo di una proliferazione batterica, quali possono essere le tastiere dei distributori di bevande e snacks.

2.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Vengono previste, per la durata dell'emergenza sanitaria e mediante intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, specifiche possibilità per le Aziende di riorganizzare la propria attività, fra le quali:

- la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
- la rimodulazione dei livelli produttivi;

- la previsione di piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- l'utilizzo, raccomandato, dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- sospensione ed annullamento di tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

2.7 LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Un preciso onere è previsto altresì a carico di coloro che, trovandosi in azienda per qualsiasi titolo, manifestino sintomi febbrili o riconducibili ad un'infezione respiratoria. In tal caso, infatti, il soggetto interessato, è tenuto a farne comunicazione immediata all'ufficio del personale.

Di conseguenza, si dovrà procedere senza ritardo all'isolamento non solo del soggetto coinvolto ma anche degli altri soggetti presenti all'interno dei locali e dopo averlo dotato di una mascherina.

L'Azienda dovrà immediatamente avvertire le Autorità sanitarie competenti nonché i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione.

Viene previsto altresì, per il caso in cui una persona presente in Azienda sia stata riscontrata positiva a tampone per coronavirus, un onere di collaborazione dell'azienda con le autorità sanitarie al fine di ricostruire la possibile catena dei contatti.

Nel corso di tale indagine, l'Azienda potrà chiedere, ai soggetti individuati come contatti stretti della persona risultata positiva, di lasciare temporaneamente i locali aziendali secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria.

2.8 LA SORVEGLIANZA SANITARIA

In relazione alla sorveglianza sanitaria, il Protocollo in analisi prevede che la stessa debba proseguire, senza interruzioni, secondo le misure igieniche contenute nel decalogo predisposto dal Ministero della Salute e privilegiando, in particolar modo, le visite preventive, le visite a richiesta nonché le visite successive di rientro dalla malattia.

Assume rilevanza centrale la figura del **medico competente**, al quale è richiesto lo svolgimento di particolari e delicate attività quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la collaborazione con il datore di lavoro e le RLS/RLST per la proposizione di ogni più utile misura di regolamentazione connesso al COVID – 19, la segnalazione all’Azienda di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, la declinazione degli obblighi già esistenti e normativamente previsti con la contingenza sanitaria e le esigenze stringenti di contenimento del contagio.

2.9 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Al punto 13 del Protocollo viene infine prevista la costituzione, nelle aziende, di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo medesimo, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.

In presenza di particolari situazioni a livello territoriale o di categoria, l’ultima parte del punto 13, prevede la possibilità per le parti stipulanti l’accordo nazionale, di promuovere un opportuno comitato ad hoc, con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e di altri soggetti istituzionali che partecipano nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID 19.